



COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 30-04-2024

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **13:00**, in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Seconda** convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Camedda Maria Anna	Presente	Cabras Adelino	Presente
Corda Fabio Davide	Presente	Figus Marco	Assente
Mattana Arianna	Presente	Mura Alessandro	Presente in videoconferenza
Obinu Tarcisio	Presente	Piras Stefano	Assente
Scanu Elisabetta	Presente in videoconferenza	Zedda Lino	Presente in videoconferenza

Totale presenti n. **8** e assenti n. **2**.

Con l'intervento e l'opera da remoto in modalità videoconferenza del Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Maria Anna Camedda assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario

redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

RILEVATO che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 aggiornata dalla Delibera 389/2023, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024-2025;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 01/DTAC/2023 l'Autorità ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025);

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato "A" alla delibera 363/2021 aggiornato, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

PRESO ATTO che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021 aggiornata, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

CONSIDERATO che tutti i gestori individuati dall'ETC hanno trasmesso i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-2 aggiornato e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2024-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

ATTESO che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2024	2025
r_{pi_a}	2,7%	2,7%
X_a	0,15%	0,15%
Q_{L_a}	0,00%	0,00%

PG_a	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRI_a	7,00%	7,00%
r_a	9,55%	9,55%

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2024	2025
ΣT_a	€ 15.336	€ 15.217
ΣT_{a-1}	€ 11.404	€ 12.493
ΣT_{max}	€ 12.493	€ 13.686
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 2.843	€ 1.531

CONSIDERATO che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per il secondo biennio 2024-2025;

ATTESO che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

RICHIAMATO L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che non sono state valorizzate le detrazioni;

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2024	2025
ΣT_a	€ 12.493	€ 13.686
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 0	€ 0
Tariffa TARI	€ 12.493	€ 13.686

ATTESO che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2024-2025 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

RITENUTO di dover quindi validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene quivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

ACQUISITI sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli dei competenti responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco Camedda illustra la proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto. Ricorda la normativa vigente dell'ARERA che regola la predisposizione del Piano economico finanziario del tributo TARI e la sua validazione. Evidenzi la complessità della disciplina e le attività poste in essere dagli uffici comunali per la quantificazione del costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti per le annualità 2024 e 2025. Chiede poi se ci sono interventi.

Il Sindaco Camedda, appurato che non ci sono interventi, mette in votazione la proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Con votazione resa in forma palese che reca il seguente esito:

presenti: n. 8; votanti: n. 8; favorevoli: n. 8; astenuti: n. 0; contrari: n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

DI DARE ATTO che l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

DI DARE ATTO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2024	2025
ΣT_a	€ 12.493	€ 13.686
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 0	€ 0
Tariffa TARI	€ 12.493	€ 13.686

DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2024-2025 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

DI APPROVARE gli allegati a) e b) alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2023:

- il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-2 (2024-2025);
- la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;

DI DARE MANDATO all'unità organizzativa interna individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente alla trasmissione di tutta la

documentazione costituente il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025 ad ARERA entro 30 giorni dall'approvazione della presente.

Con separata votazione resa in forma palese che reca il seguente esito:

presenti: n. 8; votanti: n. 8; favorevoli: n. 8; astenuti: n. 0; contrari: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Maria Anna Camedda

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2024, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza comunale, lì

Il Segretario comunale
Dott. Lorenzo Mascia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).